

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3915 di mercoledì 14 dicembre 2016

I quesiti sul decreto 81: obbligo di sorveglianza del DdL

Sul controllo da parte del datore di lavoro committente delle ditte appaltatrici che operano all'interno della sua azienda in applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Di G.Porreca.

Quesito

Nel caso della presenza contemporanea in una grande azienda di molteplici ditte appaltatrici, oltre alla verifica di idoneità tecnico professionale ed alla redazione del DUVRI, il datore di lavoro committente ha l'obbligo di sorvegliare in campo le attività delle ditte appaltatrici? E in tal caso quali sono le figure aziendali più opportune per svolgere tale ruolo?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Risposta

Un altro quesito questo che ricorre e che riguarda l'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., articolo che è, secondo lo scrivente, uno dei più importanti del TUSL perché ha fissato gli obblighi di sicurezza sul lavoro connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Il quesito questa volta mira a conoscere, in particolare, se il committente datore di lavoro, oltre a verificare l'idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici e di elaborare il Duvri, sia tenuto anche a controllare e sorvegliare in campo le attività che tali ditte svolgono nell'ambito della sua azienda.

Secondo i primi tre commi del citato articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si rammenta:

"1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

*a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) **fornisce** agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, **i datori di lavoro**, ivi compresi i subappaltatori:

a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. **Il datore di lavoro committente promuove** la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto".

(...)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

[Ing. Gerardo Porreca ? I quesiti sul decreto 81 ? Sul controllo da parte del datore di lavoro committente delle ditte appaltatrici che operano all'interno della sua azienda in applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i..](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).